

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2002

relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente (2002-2005)

(2002/817/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decima convenzione ⁽³⁾ conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione di profughi palestinesi (UNRWA) è scaduta il 31 dicembre 2001.
- (2) La crisi in atto nel Medio Oriente comporta un onere supplementare per l'UNRWA.
- (3) L'assistenza comunitaria all'UNRWA contribuisce utilemente alla stabilizzazione del Medio Oriente e alla campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo e favorisce quindi lo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione beneficiaria e dei paesi ospitanti in cui tale popolazione vive.
- (4) Sostenendo l'attività dell'UNRWA si contribuirebbe probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari.
- (5) Occorre concludere una nuova convenzione con l'UNRWA affinché l'aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un'azione globale e ininterrotta.

- (6) Occorre definire una procedura interna atta a garantire il corretto funzionamento della convenzione. La Commissione dovrà quindi essere autorizzata ad apportare le modifiche che la convenzione consente di adottare mediante procedura semplificata (scambio di lettere),

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (2002-2005).

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'esecuzione del programma comunitario di aiuti alimentari a favore dell'UNRWA è disciplinata dalla procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La Commissione approva, in consultazione con un comitato speciale, le modifiche che la convenzione consente di adottare mediante procedura semplificata (scambio di lettere).

⁽¹⁾ GU C 203 del 27.8.2002, pag. 142.

⁽²⁾ Parere del 3 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 261 del 7.10.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 166 del 5.7.1996 pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL
